

LE PIATTAFORME COMUNI

1 - Introduzione

Il 7 settembre 2005, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L255 del 30 settembre 2005).

L'articolo 15 di tale direttiva mira a facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base di piattaforme comuni.

E' bene sottolineare il carattere puramente facoltativo delle piattaforme comuni. Da un lato, le associazioni o organismi professionali non sono in nessun modo obbligati a stabilire una piattaforma né a presentarla alla Commissione in vista di una sua trasformazione in un atto comunitario legalmente vincolante per gli Stati membri. Dall'altro lato, un professionista qualificato che non rispondesse ai criteri della piattaforma continuerebbe a beneficiare delle regole del riconoscimento, ma potrebbe vedersi imporre una misura compensativa.

2 - Contesto Giuridico

- Regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali
- Professioni non armonizzate
- Riconoscimento mutuo
- Misure compensatorie

La disposizione relativa alle piattaforme comuni é prevista dall'articolo 15, Titolo III, Capitolo I della Direttiva, relativi al regime generale di riconoscimento. Questa disposizione é di conseguenza applicabile alle professioni le cui condizioni minime di formazione sono oggetto di un coordinamento a livello comunitario.

In generale le professioni regolamentate sono sottoposte ad un regime detto di "riconoscimento mutuo" in virtù del quale ogni Stato membro resta competente per regolamentare (o meno) le professioni sul proprio territorio, dato che esso deve, in linea di principio, riconoscere le qualifiche acquisite in altri Stati membri.

In assenza di armonizzazione e per le differenze che possono risultare tra le qualifiche nei diversi stati membri (durata e/o contenuto della formazione), la direttiva permette agli Stati membri di esigere che il migrante si sottometta ad una misura di compensazione (prova attitudinale o stage di adattamento).

In questo contesto la disposizione sulle piattaforme comuni permette di facilitare la libera circolazione dei professionisti, da una parte semplificando il compito delle autorità nazionali incaricate di valutare le qualifiche dei richiedenti, e, dall'altra parte, conferendo al migrante una sicurezza giuridica maggiore quanto all'iter della sua domanda.

3 - Prima tappa: inventario della legislazione nazionale

- In quale Stato membro la professione é regolamentata con riferimento alle qualifiche?
- Qual é il livello di qualifica richiesto/rilasciato nei differenti Stati membri?
- Quali sono i campi di attività della professione e il contenuto della formazione nei differenti Stati membri?

La nozione di piattaforma comune é definita all'articolo 15 (1) della Direttiva come un insieme di criteri concernenti le qualifiche professionali atti a soddisfare le differenze sostanziali che sussistono tra i requisiti della formazione richiesti nei diversi Stati membri.

Questi criteri devono essere stabiliti in maniera che lo Stato membro A - che avrebbe delle esigenze di formazione più elevate rispetto alla formazione dispensata nello Stato membro B - non puo' esigere, da parte di un professionista proveniente dallo Stato membro B, un test o uno stage in quanto, rispondendo ai criteri della piattaforma, questo professionista ha già in anticipo compensato alle suddette differenze.

In questo modo i criteri in questione devono intendersi come delle "misure compensatorie" predefinite.

La creazione di una piattaforma comune esige quindi in primo luogo, che sia stabilito un inventario preciso della situazione esistente nei diversi Stati membri.

Questo deve riguardare diversi aspetti:

- "In quali Stati membri la professione é regolamentata? ": l'articolo 15 (1) esige in effetti che le differenze sostanziali in termini di formazione, che devono essere compensate, siano identificate confrontando almeno i 2/3 degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolano le professioni con riferimento alle qualifiche.
- "Quale livello di qualifica é fornito o richiesto nei diversi Stati membri?": gli altri aspetti che devono essere coperti dalla piattaforma comune (certamente i più semplici) riguardano le differenze in termini di durata o livello della formazione.
- "Qual é l'area di attività della professione ed il contenuto della formazione nei vari Stati membri?": il principio di riconoscimento si applica solo se il professionista desidera esercitare nello Stato membro ospitante la stessa professione per la quale é qualificato. Tuttavia, questa stessa professione é determinata in riferimento alle attività svolte. Per di più, l'art. 15 specifica che la piattaforma deve anche coprire le differenze in termini di contenuto della formazione, che potrebbe essere correlato a differenze anche nell'area delle attività svolte.

4 - Risultato dell'inventario

L'inventario formulato come descritto sopra permetterà di fornire le informazioni necessarie per stabilire una piattaforma che risponda ai requisiti richiesti dalla Direttiva:

- Livello di formazione: l'inventario mostrerà il livello di formazione che è previsto o comunque è obbligatorio in ogni Stato membro, come anche i differenti moduli di formazione richiesti per essere professionisti qualificati in modo completo (formazione accademica, altre formazioni, esperienza professionale, etc...).
- Area di attività/contenuto della formazione: questi inventari documenteranno in modo preciso le differenze in termini di area di attività per la professione in questione. In questo senso, sarà evidente che un'attività piuttosto che un'altra costituirà una più (o meno) importante componente per la professione a seconda del paese, o che ad esempio un'attività esercitata da una professione in un Stato membro potrebbe non essere collegata a tale professione in un altro. In linea di principio il contenuto della formazione dovrebbe variare di conseguenza.

5 - Seconda tappa: stabilire la piattaforma

Livello della formazione

Una volta che l'inventario preciso è stato predisposto, la piattaforma può essere stabilita sulla base delle informazioni raccolte sulla situazione della professione nei diversi Stati membri. Deve essere chiaro che l'obiettivo di una piattaforma comune non può essere in nessun caso quello di forzare le autorità nazionali a modificare o armonizzare la legislazione nazionale. Questo è espressamente detto dall'art. 15 (4) della Direttiva.

Lo scopo della piattaforma deve essere quello di "predefinire" i criteri della qualifica per essere in grado di superare le differenze tra le varie formazioni nazionali in modo da poter evitare le misure compensatorie.

- Livello di formazione: per far sì che gli Stati membri con un più alti requisiti in termini di formazione devono essere in grado di rinunciare a misure compensatorie, la piattaforma deve garantire che la professione abbia acquisito il livello richiesto di formazione. Per quanto riguarda la definizione delle diverse componenti della qualifica professionale, la piattaforma dovrebbe prendere in considerazione i livelli di formazione della maggior parte degli Stati membri e, specialmente tutti quelli che regolano al loro interno la professione in oggetto.

6 - Seconda tappa: stabilire la piattaforma

Contenuto della formazione

- Contenuto della formazione: gli Stati membri che regolano la professione al loro interno saranno tenuti ad eliminare l'obbligo di un test o di un periodo di tirocinio previsto se il criterio stabilito dalla piattaforma garantisce che la qualifica del professionista in questione lo prepara a esercitare tutte le attività previste dalla professione in questione.

7 - Terza tappa: adozione la piattaforma

- Presentazione della piattaforma alla Commissione Europea
- Consultazione degli Stati membri - Discussione della piattaforma con un gruppo di esperti
- Proposta di progetto al "Comitato Articolo 58"
- Adozione di una decisione da parte della Commissione
- Seguito alla decisione della Commissione

La procedura per l'adozione della piattaforma comune é stabilita dall'articolo 15 (2) della Direttiva.

- Una volta che la piattaforma é stata stabilita da un'associazione di professionisti o organizzazione che rappresenta la professione a livello nazionale ed europeo, l'associazione/organizzazione puo' sottoporla alla Commissione. L'art. 15 (2) conferisce anche allo Stato membro la possibilità di sottoporre alla Commissione una piattaforma.
- E' compito della Commissione controllare se la piattaforma comune puo' facilitare il riconoscimento della qualifica professionale. La Commissione consulta, infatti, gli Stati membri a questo fine. Nella pratica la piattaforma sarà discussa da un gruppo di esperti. Questo gruppo sarà composto da esperti provenienti da differenti autorità competenti nazionali. A seconda del soggetto, esperti aggiuntivi con competenze specifiche potrebbero essere chiamati ad integrare il gruppo. Per di più l'associazione/organizzazione professionale potrebbe essere anch'essa chiamata a presentare la piattaforma davanti al gruppo di esperti. Sulla base della discussione degli esperti l'associazione/organizzazione potrebbe essere chiamata ad apportare delle modifiche alla piattaforma.
- Se la Commissione considera che la piattaforma possa effettivamente facilitare il riconoscimento della qualifica puo' sottoporre al "Comitato Articolo 58" una serie di misure in vista della sua adozione. Questo comitato é composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.
- Il Comitato prende la propria decisione a maggioranza qualificata (secondo la procedura di regolamentazione prevista all'art. 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE). Una volta adottata sotto forma di decisione della Commissione, la piattaforma produce i propri effetti giuridici come descritti all'art. 15 (3). In questo modo un professionista, la cui qualifica professionale risponde ai criteri della piattaforma non potrà più vedersi imporre delle misure compensatorie.

- Infine, l'articolo 15 (5) prevede la possibilità di riesaminare una piattaforma se uno Stato membro considera che essa non offra più le garanzie adeguate per quanto riguarda le qualifiche professionali. In questo caso l'associazione o organizzazione che ha presentato la piattaforma potrebbe essere invitata dal gruppo di esperti per esaminare la domanda. Questo secondo esame potrebbe portare ad una modifica della decisione della Commissione o anche ad una sua abrogazione.